



COMUNE
DI
RADDUSA

REGOLAMENTO COMUNALE
INTRATTENIMENTI E SPETTACOLI MUSICALI
NEI PUBBLICI ESERCIZI

(approvato con deliberazione C. C. n. 28 del 27/06/2018)

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di trattenimenti e spettacoli effettuabili presso pubblici esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 86 del TULPS ed in altri luoghi di intrattenimento;
2. Il presente regolamento opera una distinzione tra piccoli trattenimenti musicali senza ballo avente carattere complementare, estemporaneo, marginale, occasionale, non configuranti attività di pubblico spettacolo, e i trattenimenti di pubblico spettacolo in senso stretto, soggetti al rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 68 e 69 del TULPS;
3. L'autorizzazione di cui all'art. 88 del TULPS integra anche la possibilità di installare apparecchi televisivi, di diffusione sonora e di immagini, di juke box o karaobe, considerando tutto ciò come attività accessoria avente mera funzione di allietare la clientela, senza necessità di effettuare alcuna comunicazione al Comune o munirsi di alcuna autorizzazione ulteriore.

Art. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si richiama qui di seguito, la seguente normativa:

- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) - D.R. 18 giugno 1931, n. 773;
- legge 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.P.C.M. 16/04/1999 n° 215 recante "Norme per la determinazione dei requisiti acustici, delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- D.P.C.M. 18/09/1997 "Determinazione de requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante;
- D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- D.P.C.M. 05/12/1997 " Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- DMA 16/03/1998 " Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- LEGGE 426 del 09/12/1998 " Nuovi interventi in campo ambientale";
- D.A. 11/09/2007 'Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio della Regione Siciliana'.

Art. 3 – INTRATTENIMENTI / SPETTACOLI MUSICALI

Si definiscono intrattenimenti e/o spettacoli musicali:

- a) Esecuzioni dal vivo tipo piano bar, con musicisti e strumenti musicali dal vivo, con o senza l'ausilio di amplificazioni audio;
- b) Spettacoli con comici, attori tipo cabaret con o senza amplificazione audio;
- c) Performance artistiche tipo giocolieri, animatori, danzatori, bodypainter;
- d) Esecuzioni meccaniche effettuate con mezzi meccanici e/o elettronici (vecchio giradischi, nastro magnetico, CD, computer o videoregistratore) dove è prevista una serie di esecuzioni musicali organizzata attraverso una precisa scelta di brani effettuata da un disk-jockey.

I pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.) possono svolgere intrattenimenti e/o spettacoli musicali a favore della propria clientela, all'interno del locale, senza la necessità di dotarsi di un ulteriore titolo autorizzatorio. La SCIA/AUTORIZZAZIONE all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilita dunque anche all'effettuazione di piccoli intrattenimenti e spettacoli musicali, senza la necessità pertanto di presentare ulteriore SCIA in merito, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di inquinamento acustico, di sicurezza e di prevenzione incendi, e a condizione che:

- A) l'intrattenimento si svolge in occasione della normale attività di somministrazione;

- B) l'attività di pubblico esercizio rimanga l'attività prevalente senza alterare l'originaria destinazione del locale;
- C) l'esercente sia in possesso del certificato SIAE;
- D) non siano applicati aumenti dei prezzi di listino delle consumazioni in occasione di tali intrattenimenti;
- E) non sia richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso o simile
- F) non siano installate o allestite, per l'occasione, apposite strutture e/o scenografie per le quali sia necessaria la prescritta certificazione di corretto montaggio e la relazione tecnica;
- G) senza restrizioni all'accesso o forme di filtraggio della clientela, effettuati dal personale all'ingresso;
- H) non sia superato, durante lo svolgimento della manifestazione musicale, il valore limite assoluto d'immissione previsto dall'ART.5 del presente regolamento, che potrà essere sostituita in futuro dal piano di zonizzazione acustica e da relativo regolamento sull'inquinamento acustico, secondo le disposizioni della Legge 26 ottobre 1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Qualora si intenda effettuare attività di intrattenimento musicale all'esterno del proprio locale sul plateatico già in concessione, su area pubblica o su area scoperta di proprietà privata, al fine di non interferire con altri esercizi limitrofi, è fatto obbligo la comunicazione all'ufficio SUAP ed all'Ufficio di Polizia Municipale, ed in particolare:

- a) in occasione di intrattenimenti musicali inseriti nell'ambito di una programmazione specifica, quale festa del grano, feste patronali, estate raddusana ecc dovrà comunicare la data dell'evento (o l'eventuale calendario degli eventi) precisando la tipologia dell'intrattenimento (concertini dal vivo, piano bar, DJ set, musica diffusa da impianti hi-fi ecc.) almeno 10 giorni prima.
- b) negli altri casi precisando le date richieste, la tipologia dell'intrattenimento (concertini dal vivo, piano bar, DJ set, musica diffusa da impianti hi-fi ecc.) e gli eventuali allestimenti previsti almeno 3 giorni prima dell'evento.

Al fine di coordinare gli eventi musicali effettuati dagli esercizi pubblici che affacciano in uno medesimo spazio aperto, l'ufficio di polizia Municipale provvederà a calendarizzare gli eventi stessi dando priorità alle istanze inserite nella programmazione di iniziative organizzate e/o patrocinate dal Comune e in ordine di protocollo delle istanze stesse.

Art. 4 - DURATA E NUMERO DI GIORNI AL MESE DEGLI INTRATTENIMENTI / SPETTACOLI

Gli intrattenimenti e/o spettacoli musicali a supporto dell'attività principale hanno i seguenti limiti di durata e di svolgimento:

Luogo in cui si svolge	Durata oraria massima	Numero di giorni al mese massimo	Limite orario di cessazione dell'evento	Limite orario periodo estivo da 1 Maggio al 30 Settembre
All'interno del pubblico esercizio	4 h	10 gg	Ore 24.00	Ore 01.00
All'aperto in aree concesse o di proprietà privata adiacenti al pubblico esercizio	4 h	6 gg	Ore 24.00	Ore 01.00

Per i pubblici esercizi insediati in zone non residenziali e comunque ad una distanza di non meno di 300 metri, in linea d'aria da recettori sensibili, nel rispetto del limite di 70,00 db(A) per le emissioni sonore, il limite d'orario non può eccedere le ore 02.00;

In caso di concomitanza con manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico organizzate dal Comune, Pro-Loce e altre associazioni gli esercizi pubblici non potranno organizzare piccoli intrattenimenti musicali né all'interno né all'esterno dei propri locali, salvo comunicazione e conseguente autorizzazione. Per l'ultimo giorno dell'anno, non si applicano le disposizioni del presente regolamento relativamente agli orari di cessazione dell'attività musicale.

Gli orari per la regolamentazione dell'attività musicale presso i pubblici esercizi possono essere modificati con ordinanza motivata del Sindaco.

Art. 5 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACUSTICA

Le esibizioni dovranno svolgersi adottando tutti gli accorgimenti idonei a garantire il rispetto della civile convivenza e della quiete pubblica, impedendo che il rumore prodotto dalle proprie attività costituisca fonte di inquinamento acustico e disturbo alla quiete pubblica.

Le attività di intrattenimento musicale/vocale dovranno essere svolte nel rispetto della seguente tabella.

Luogo in cui si svolge	Limite in facciata	Limite per il pubblico LAeq	Limite per il pubblico LASmax
Al chiuso	70 dB	95 dB	102 dB
All'aperto	70 dB	95 dB	102 dB

Art. 6 – CONDIZIONI PER IL RISPETTO DELLA CIVILE CONVIVENZA E DELLA VIABILITA'

Ai titolari dei pubblici esercizi è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, quale ad esempio chiusura delle portiere degli avventori, schiamazzi ecc., e informare tempestivamente le Forze di Polizia, ove lo ritengano necessario.

E' fatto altresì obbligo alla fine dei piccoli intrattenimenti esterni, su aree private o pubbliche in concessione, di ripulire tutta l'area e le zone limitrofe da rifiuti provenienti dalle manifestazioni organizzate da detti esercizi.

Art. 7 – INOSSERVANZA DISPOSIZIONI

In caso di lamentele da parte di cittadini, per la troppa rumorosità, saranno immediatamente interessati gli organi competenti per la rilevazione del grado di rumorosità, si invitano pertanto gli esercenti a mettere in atto ogni misura affinché non vi sia disturbo della quiete pubblica. Ai sensi dell'art. 9 della Legge 447 del 26/10/1995 il Sindaco qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa parziale o totale di determinate attività;

– il Sindaco ai sensi dell'art 54, 3° comma, del D. Lgs .n 267/2000 può ordinare la modifica degli orari anche nei riguardi di un solo esercizio pubblico in caso di emergenza per situazione di inquinamento acustico o di disturbo alla quiete pubblica;

– fatto salvo quanto stabilito dall'art. 10 della legge 26/10/1995 n. 447, in caso di mancanza di piano acustico o di verifica della non correttezza dell'atto notorio o di inquinamento acustico, ovvero quanto a causa di circostanze particolari in palese contrasto con le necessità degli abitanti, il Sindaco può ordinare la limitazione dell'orario del pubblico esercizio o addirittura disporre la chiusura ai sensi dell'art 54, 3° comma del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 (TUEL).

Art. 8 - SANZIONI

1. In caso di attività musicale in assenza della relativa autorizzazione/SCIA ove prevista, l'autorità competente, contestualmente all'ingiunzione di pagamento per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista, dispone la cessazione immediata dell'attività svolta illecitamente;

2. Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni per inquinamento acustico o per non inosservanza dei provvedimenti adottati, si richiama l'art. 10 "Sanzioni amministrative" della legge 26 ottobre 1995 n. 447;

3. In caso di violazione delle norme contenute nel presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla legislazione vigente in materia di disturbo della quiete pubblica, inquinamento acustico e attività abusiva di pubblico spettacolo, il trasgressore è tenuto al pagamento della somma da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00, quale sanzione amministrativa prevista dall'articolo Ibis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con pagamento in misura ridotta di €. 200,00 secondo le modalità della legge 689/81.

4. In caso di recidiva le autorizzazioni amministrative possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, per abuso della persona autorizzata, ai sensi dell'art. 10 del TULPS, secondo le seguenti modalità:

a) per la seconda violazione: sospensione dell'attività musicale da 6 a 12 giorni anche non consecutivi;

b) per la terza violazione: sospensione dell'attività musicale da 30 a 60 giorni anche non consecutivi;

c) per ulteriori violazioni sospensione dell'attività musicale progressivamente raddoppiata fino a 6 mesi;

5. Resta fermo quanto previsto dalla Legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.

Art. 9 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa in materia.